

APPENDICE 1

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Visti l'art. 3 comma 4 e l'art.16 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, che consentono agli Organismi di Mediazione di utilizzare eventualmente procedure telematiche, tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati, in tal caso prevedendole nel regolamento dell'Organismo di Mediazione.

Considerato che, a seguito delle disposizioni di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, nello specifico l'art. 36 co.1 che richiama per espressa sua previsione, anche i procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'ODM ha adottato con delibera del 28.04.2020 l'APPENDICE 1- REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE ADOTTATE IN EMERGENZA COVID-19, che disciplina la modalità di svolgimento telematica degli incontri di mediazione con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, l'**Organismo di Mediazione Forense del COA di Tivoli**, di seguito anche ODM, adotta, in regime ordinario, un servizio telematico di mediazione alternativo allo svolgimento degli incontri in presenza, utilizzabile anche al termine del periodo emergenziale determinato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, disciplinato dalla presente appendice, che annulla e sostituisce integralmente la richiamata precedente “APPENDICE 1 - REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE ADOTTATE IN EMERGENZA COVID-19”.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione dell'Organismo, di cui la presente appendice costituisce parte integrante.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento.

È altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinnanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.

2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio dell'ODM.

3. Nei casi di mediazione telematica, il Mediatore di concerto con l'ODM adoterà apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

5. La sessione di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di



acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

8. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.

9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

10. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

11. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

12. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali". Le parti potranno accedere telematicamente dalle loro postazioni private o dallo studio dell'Avvocato che le assiste.

13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

14. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

15. Al termine della sessione, il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente alle parti (anche tramite i loro difensori) copia informatica del processo verbale di mediazione, affinché le stesse lo sottoscrivano (digitalmente, se dotate di firma digitale, o analogicamente in calce al testo, qualora non in possesso di firma digitale) e, una volta completo delle sottoscrizioni, lo inoltrino al mediatore. Allo stesso modo, le parti sottoscrivono l'accordo eventualmente raggiunto. Gli avvocati che sottoscrivono con firma digitale dichiarano l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti collegati da remoto, così come apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale e l'accordo, così sottoscritti, vengono subito trasmessi telematicamente dalle parti (o loro difensori) al mediatore che, verificata la corretta apposizione delle firme, apporrà la sua sottoscrizione ed invierà il verbale e l'accordo completo delle sottoscrizioni alla Segreteria dell'ODM.



16. L'ODM si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dalla piattaforma e sito web.

La presente "Appendice 1" al Regolamento di Mediazione e Conciliazione approvato dal COA di Tivoli con delibera del 23 giugno 2017, viene approvata dal COA di Tivoli il 31 marzo 2022 ed annulla e sostituisce integralmente la richiamata precedente "APPENDICE 1 - REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE ADOTTATE IN EMERGENZA COVID-19".

Il Presidente
Avv. David Baccetti

Il Segretario
Avv. Eliana Lelli